



# COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

## ORDINANZA

**ORDINANZA N.**

**4**

**in data**

**17/07/2025**

**SETTORE :**

**SINDACO**

**Responsabile:**

**Pintus Manuela**

### **OGGETTO:**

**DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO CON TAPPO CHIUSO IN OCCASIONE DELLA FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI CRISTO REDENTORE PREVISTI NEI GIORNI 18, 19 E 20 LUGLIO 2025.**

## LA SINDACA

**PREMESSO** che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011, le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

**CONSIDERATO** che il comitato festeggiamenti in onore di Cristo Redentore 2025 di Arborea ha organizzato gli eventi previsti nei giorni 18, 19 e 20 Luglio 2025 e che verosimilmente determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico nelle aree interessate dalle predette manifestazioni;

**EVIDENZIATO** che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

**RICHIAMATE** la circolare emanata dal Capo della Polizia, con nota del 7 giugno 2017 e la Direttiva del Ministero dell'Interno del 18 Luglio 2018 che fissano una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di **safety** (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di **security**, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

**RITENUTO** di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti alle manifestazioni sopra citate;

**RILEVATO** in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro in generale può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

**CONSIDERATO** altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

**CONSIDERATO** che è reciproco compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

**RITENUTO** che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e

di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro o al consumo non responsabile di bevande alcoliche:

- 1. divieto a chiunque, nelle aree incluse all'interno del perimetro Urbano, di somministrare, vendere e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro;**
- 2. divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro anche ove distribuite da distributori automatici;**
- 3. il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;**
- 4. il divieto di cui ai precedenti punti si applica anche agli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita di prodotti alimentari, altrimenti definiti "supermercati";**
- 5. il divieto, a chiunque, di possesso e/o consumazione di bevande in bottiglie o contenitori di vetro nelle aree pubbliche interessate dallo svolgimento delle manifestazioni sopra citate.**

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**VISTA** la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**RICHIAMATO** inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione (anche urbanistica, sociale e culturale,) e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

**RILEVATO** pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

**RILEVATO** che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

**CONSIDERATO** che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

**VISTI:**

- l'articolo 7 bis, 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**ORDINA**

Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, indicati in premessa, ***nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 Luglio 2025 dalle ore 18:30 di tutte le giornate e fino al termine degli eventi in programma:***

1. divieto a chiunque, nelle aree incluse all'interno del perimetro Urbano, di somministrare, vendere e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro;
2. divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e anche ove distribuite da distributori automatici;
3. il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;
4. il divieto di cui ai precedenti punti si applica anche agli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita di prodotti alimentari, altrimenti definiti "supermercati";
5. il divieto, a chiunque, di possesso e/o consumazione di bevande in bottiglie o contenitori di vetro nelle aree pubbliche interessate dallo svolgimento delle manifestazioni sopra citate.

**AVVISA**

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00.

### **AVVERTE**

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Responsabile del Servizio vigilanza è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

LA SINDACA  
Dott.ssa Manuela Pintus

Firmato digitalmente

### **La Presente viene trasmessa a:**

Alla Prefettura - UTG di Oristano  
Alla Questura di Oristano  
Alla Stazione Carabinieri di Arborea  
Al Servizio di Vigilanza  
Al Servizio tecnico comunale  
Al comitato festeggiamenti Cristo Redentore 2025